



Corte dei Conti

N. 1/CONTR/CL/04

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
III COLLEGIO

Nell'adunanza del 9 dicembre 2003 composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTI

dott. Rosario Elio BALDANZA
prof. Massimo VARI

CONSIGLIERI:

dott. Antonio DE TROIA, dott. Giuseppe BELLISARIO,
dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCI, dott. Angelo
BUSCEMA, dott. Gaetano D'AURIA, dott. Carlo
CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Ermanno
GRANELLI, dott. Francesco PETRONIO, dott. Maria
Luisa DE CARLI **relatore**, dott. Giovanni COPPOLA,
dott. Mario NISPI LANDI, dott. Giovanni
MARROCCO, dott. Vincenzo PALOMBA;

REFERENDARI:

dott. Luisa D'EVOLI;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale del lavoro (comparto Regioni e Autonomie locali) del 5 ottobre 2001 chiesta dal tribunale di Savona - Sezione lavoro;

VISTA la comunicazione, in data 4 dicembre 2003, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 9 dicembre 2003;

VISTO il rapporto del Nucleo tecnico "Costo del lavoro pubblico";

UDITO il relatore cons. Maria Luisa De Carli;

PRENDE ATTO

In relazione all'ipotesi di accordo in esame, della dichiarazione dell'ARAN in ordine all'assenza di oneri contrattuali a carico dell'Amministrazione interessata.



La presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione, verrà trasmessa all'Aran, al competente Comitato di settore e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il Presidente

Pres. di Sez. Rosario Elio Baldanza

Il Relatore

Maria Luisa De Carli

Depositato in Segreteria 15 GEN. 2004

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 15 GEN. 2004

Il Dirigente

IL DIRIGENTE
(G. Sforza)



Rapporto di certificazione

Ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni e Autonomie locali del 5 ottobre 2001, richiesta dal Tribunale di Savona – Sezione lavoro, siglata in data 26 giugno 2002 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali rappresentative e pervenuta alla Corte dei conti il 26 novembre 2003

1. L'ipotesi di accordo all'esame attiene a questione pregiudiziale sollevata dal tribunale di Savona – Sezione lavoro, a termini dell'art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volta a dare interpretazione autentica all'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e autonomie locali del 5 ottobre 2001.

2. La questione di cui trattasi è stata sollevata in relazione ai ricorsi aventi il medesimo oggetto presentati dai sigg.ri Lodovisi Antonella, Siri Silvano e Rispoli Rosalia e altri, dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato (poi Ferrovie Spa) successivamente trasferiti, in base alle modalità previste dal DPCM 5 agosto 1988, n. 325, nel comparto enti locali e attualmente in servizio presso il comune di Albissola.

I ricorrenti contestano la decisione del Comune di riassorbire con gli aumenti dei successivi rinnovi contrattuali il trattamento di miglior favore da loro usufruito al momento del passaggio dall'Ente ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune di Albissola. I ricorrenti ritengono che il trattamento di miglior favore acquisito nell'ente di provenienza sia da ritenere, in base all'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 ottobre 2001, non riassorbibile alla data dell'effettivo inquadramento presso l'ente di destinazione e debba essere qualificato come "retribuzione individuale di anzianità" M

3. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno rilevato che:


- la disciplina dell'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale del lavoro trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS trasferito alle autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1977 e dei relativi decreti attuativi;

- le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva;

- l'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato negli enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel DPCM 325/1988, i cui indirizzi applicativi sono stati definiti dal Dipartimento della funzione pubblica che ha affermato la non riassorbibilità dell'assegno *ad personam* attribuito al personale al momento dell'inquadramento.

4. In conclusione le parti hanno chiarito che:

l'art. 26 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni e autonomie locali del 5 ottobre 2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS trasferito alle autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dei relativi decreti attuativi;



la disciplina di cui al punto precedente non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall'art. 5, comma 2, del DPCM n. 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della funzione pubblica.

5. Con deliberazione in data 24 ottobre 2003, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la funzione pubblica ad esprimere parere favorevole alla citata ipotesi di accordo, considerato che dalla medesima non conseguono oneri finanziari diretti ed indiretti a carico delle amministrazioni interessate.

6. La relazione tecnica prodotta dall'ARAN dà atto che l'ipotesi di accordo in esame non comporta alcun onere, considerato che le parti hanno confermato che essa non innova in alcuna parte la formulazione della disposizione di cui trattasi.

7. Le Sezioni Riunite prendono atto dell'assenza di oneri aggiuntivi conseguenti alla interpretazione autentica delle disposizioni controverse, la quale, non modificando le scelte operate all'atto della stipula del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Regioni e autonomie locali del 5 ottobre 2001 non altera gli equilibri economico-finanziari già quantificati e positivamente certificati dalla Corte.